

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE SUL DIRITTO ALLO STUDIO (TESTO UNICO D.R. N. 8 DELL'11 FEBBRAIO 1988 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1999.*

**Art.1**

L'articolo 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative relative al diritto allo studio di cui al Decreto Reggenziale n.8 dell'11 febbraio 1988 è così modificato:

"L'assegno di studio per gli studenti dei corsi di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 2, nonché per gli studenti che frequentano in sedi non quotidianamente raggiungibili i corsi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2, viene erogato in forma scaglionata, tenendo conto dell'ammontare del reddito familiare annuo procapite, sulla base della seguente tabella:

scaglioni	Reddito familiare annuo procapite fino a	ammontare assegno di studio
1°	L. 16.623.000	L. 3.491.000
2°	L. 22.164.000	L. 2.328.000
3°	L. 27.705.000	L. 1.164.000

Nei casi in cui il reddito familiare annuo procapite risulti superiore a L.27.705.000 l'assegno di studio non viene corrisposto.

Il reddito familiare annuo procapite è determinato dividendo la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno fiscale precedente per il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.

Ai fini della determinazione dei redditi si fa riferimento alle basi imponibili, maggiorate dei redditi prodotti all'estero, al netto degli abbattimenti e delle passività deducibili determinate a norma della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi dal computo gli emolumenti ed arretrati relativi ad anni precedenti.

I redditi percepiti dai figli possono venire esclusi dal calcolo di cui al comma precedente, purché i titolari dei redditi vengano esclusi anche dal numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.

Il reddito imponibile, concorrente alla formazione del reddito familiare, derivante da attività autonome, il cui ammontare lordo risulti inferiore al minimo stabilito dall'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, viene incrementato della differenza fra il reddito dichiarato ed il minimo previsto per l'anno di riferimento dal Decreto Reggenziale di cui al quinto comma dell'articolo richiamato."

**Art. 2**

Il Testo Unico delle disposizioni legislative relative al diritto allo studio di cui al Decreto Reggenziale n.8 dell'11 febbraio 1988 è integrato col seguente:

"Art. 4 bis

Agli studenti di cui al precedente articolo 2, nonché agli studenti che frequentano corsi corrispondenti in territorio è attribuito un assegno di studio per merito nei casi in cui abbiano ottenuto nell'anno scolastico precedente o nell'anno accademico precedente, risultati meritevoli.

L'ammontare dell'assegno per merito ed i requisiti necessari per ottenerlo sono indicati dalle successive: tabella -A- per i corsi di cui alla lettera a) dell'articolo 2; tabella -B- per i corsi di cui alla lettera b) dell'articolo 2; tabella -C- per i corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

La corresponsione dell'assegno di merito per i corsi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 avviene a condizione che tutti gli esami dell'anno di corso relativo siano stati superati entro il medesimo anno di corso; relativamente all'ultimo anno l'assegno per merito è corrisposto dopo l'acquisizione della laurea o del diploma, i quali possono essere conseguiti anche successivamente purché tutti gli esami siano stati superati entro la durata legale del corso.

La domanda tesa ad ottenere la corresponsione dell'assegno di studio per merito, corredata della relativa documentazione, è presentata dallo studente interessato entro il 30 novembre dell'anno in cui si è concluso il corso al quale l'assegno di merito si riferisce, fatta salva la facoltà, per gli studenti universitari, di concludere gli esami entro la sessione straordinaria di febbraio e produrre successivamente la documentazione.

I requisiti necessari per ottenere l'assegno di studio per merito, possono essere modificati mediante decreto reggenziale al fine di adeguarli ai mutamenti che possono verificarsi in ambito scolastico od accademico.

Tabella -A-

- corsi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 -

Ammontare dell'assegno per merito: L. 1.700.000=		
<i>periodi</i>	<i>requisiti</i>	<i>note</i>
Anni accademici antecedenti quello finale	$M \geq 28/30$	M rappresenta la media dei voti di tutti gli esami previsti dal piano di studio per l'anno di corso di riferimento.
Anno accademico finale	$V \geq 29$	V rappresenta la votazione di laurea o di diploma universitario riproporzionata in trentesimi

Tabella -B-

- corsi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 -

Ammontare dell'assegno per merito: L. 900.000=		
<i>periodi</i>	<i>requisiti</i>	<i>note</i>
Anni scolastici non concludentisi con esame	$M \geq 8$ Con tutti i voti superiori a 6/10	M rappresenta la media dei voti di tutte le materie curriculari previste dagli ordinamenti didattici di ciascuna scuola, per le quali sia stata espressa una valutazione numerica in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico di riferimento, ad esclusione di condotta.
Anno scolastico concludentisi con esame di licenza o qualifica	$V \geq 8$	V rappresenta la votazione finale complessiva dell'esame riproporzionata in decimi
Anno scolastico concludentisi con esame di stato	$V \geq 90/100$	V rappresenta la votazione finale complessiva dell'esame.

Tabella -C-

- corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 -

Ammontare dell'assegno per merito: L. 1.700.000=		
	<i>requisiti</i>	<i>note</i>
Per tutti i corsi	$V \geq 8/10$	V rappresenta la votazione in ciascuna materia sia in sede di scrutinio sia in sede di esame

Il primo e secondo comma dell'articolo 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative relative al diritto allo studio di cui al Decreto Reggenziale n.8 dell'11 febbraio 1988 sono sostituiti dai seguenti commi:

"Agli studenti di cui al precedente articolo 2, nonché agli studenti che frequentano corsi corrispondenti in territorio, viene corrisposto un contributo libri pari a:

L. 550.000= per i corsi di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

L. 460.000= per il primo e il terzo anno dei corsi di cui alla lettera b) dell'articolo 2;

L. 350.000= per il secondo, quarto e quinto anno dei corsi di cui alla lettera b) dell'articolo 2;

L. 350.000= per i corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 .

Il contributo libri non viene corrisposto allo studente dei corsi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 qualora, nell'anno scolastico precedente, non abbia ottenuto la promozione alla classe successiva.

Agli studenti dei corsi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 soggetti all'obbligo scolastico che non abbiano ottenuto la promozione alla classe successiva, il contributo libri viene corrisposto nella misura del 50% dell'ammontare previsto.

Il contributo libri non viene altresì corrisposto allo studente dei corsi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 qualora non abbia superato almeno 3 esami previsti dal piano di studio per l'anno decorso.

Il contributo libri non viene inoltre corrisposto qualora i libri di testo siano forniti gratuitamente."

#### **Art. 4**

L'articolo 7 del Testo Unico delle disposizioni legislative relative al diritto allo studio di cui al Decreto Reggenziale n.8 dell'11 febbraio 1988 è così modificato:

"L'assegno di studio di cui all'articolo 4 viene corrisposto:

a) per gli studi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, qualora lo studente abbia superato tutti gli esami dell'anno di corso precedente anche se risulta iscritto ad anno fuori corso, purché il numero di anni accademici frequentati non sia superiore alla durata legale del corso;

b) per gli studi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, qualora lo studente abbia ottenuto, nell'anno precedente, la promozione alla classe successiva.

Lo studente di cui alla lettera a) che consegua la laurea o il diploma entro un anno di tolleranza rispetto alla durata legale del corso, ha diritto al reintegro delle annualità non corrispostegli.

Lo studente di cui alla lettera b) che non ottenga la promozione alla classe successiva per due anni, decade dal diritto all'assegno di studio per l'intera durata del corso di studi frequentato, salvo che la Consulta per la Pubblica Istruzione riconosca che la mancata promozione sia stata causata da malattia o forza maggiore."

#### **Art. 5**

Il primo comma dell'articolo 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative relative al diritto allo studio di cui al Decreto Reggenziale n.8 dell'11 febbraio 1988 è così modificato:

"Gli studenti che intendono ottenere i benefici previsti ai Titoli II, III e IV della presente legge, devono farne richiesta alla Consulta della Pubblica Istruzione e presentare la domanda redatta su appositi moduli, unitamente alla documentazione prevista, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno alla Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione che rilascia regolare ricevuta."

#### **Art. 6**

L'ultimo comma dell'articolo 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative relative al diritto allo studio di cui al Decreto Reggenziale n.8 dell'11 febbraio 1988 è così modificato:

"Le somme di cui agli articoli: 4, 4 bis, 5, 10, 12 e 17, sono aggiornate per mezzo di apposito decreto reggenziale da emettersi entro il mese di settembre sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Statale di Statistica."

**Art. 7**

I requisiti relativi alla media dei voti necessari per ottenere l'assegno per merito, limitatamente all'anno scolastico o all'anno accademico 1998/99, restano quelli previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del requisito per gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore, per i quali è richiesta una votazione, nell'esame di Stato, non inferiore a 90/100.

Per l'anno scolastico 1999/2000 il decreto di cui all'articolo 5 è emesso entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

Sono abrogate la Legge 21 dicembre 1989 n.129, la Legge 21 febbraio 1990 n. 36 e la Legge 28 settembre 1992 n. 79.

**Art.8**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 1999/1699 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Giuseppe Arzilli - Marino Bollini*

IL  
SE  
GR  
ET  
ARI  
O  
DI  
ST  
AT  
O

PER  
GLI  
AFF  
ARI  
INT  
ER  
NI

*Ant  
onio  
Lazz  
aro  
Vol  
pina  
ri*